



Istituto Comprensivo "CZ Sala S. Maria - Milani Preti"

via Fiume Neto - Loc. Santo Janni- 88100 Catanzaro

Tel e Fax 0961 753118

Codice Fiscale: 97061290793

Email: czic856002@istruzione.it

Codice meccanografico: CZIC856002

Pec: czic856002@pec.istruzione.it



Circolare n. 16

**Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA**

Al DSGA

**Al sito web
Agli Atti**

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/01 c. 7 "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*", ovvero dal Dirigente scolastico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

- esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la propria funzione, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Pertanto, per l'esercizio della libera professione e lo svolgimento di prestazioni occasionali è necessario presentare al Dirigente Scolastico richiesta di autorizzazione preventiva. L'autorizzazione sarà concessa solo nel caso in cui tale esercizio non sia di pregiudizio all'assolvimento della funzione docente e risulti compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (Nota Miur Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005). Per il personale ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio.

Si ricorda, inoltre, per quanto riguarda le lezioni private, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente Scolastico può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di istituto.

Le istanze di autorizzazione alla libera professione e alle altre attività sopra citate dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico, all'indirizzo czic856002@istruzione.it, **entro e non oltre giorno 19/09/2024**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Adduci